



2017/06.04/000078
DIRA21000 - 2020/156

SETTORE AFFARI GENERALI
UFFICIO APPALTI E CONTRATTI

Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO A FAVORE DELLA PROVINCIA DI CUNEO DAL 01/09/2020 AL 01/09/2023 ART. 63 COMMA 5 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI
AON SPA MILANO
CIG 8384670093

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale n.2588 del 31/08/2017 veniva aggiudicato definitivamente il "SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO A FAVORE DELLA PROVINCIA DI CUNEO" alla società AON S.p.A. – Via Ponti Andrea 8/10 – 20143 Milano (Capogruppo) C.F. 10203070155 – P. IVA 11274970158 alle condizioni dell'offerta economica e dell'offerta tecnica presentate in sede di gara, nonché secondo le norme e condizioni contenuto nel bando di gara/norme di partecipazione e nel Capitolato d'oneri;
- il contratto del servizio di che trattasi scadrà il 01/09 p.v. (art. 3 del capitolato d'oneri).

Considerati gli artt. 3 del capitolato d'oneri e 8 del contratto d'appalto, in base ai quali la Provincia, alla scadenza dell'esecuzione del contratto si riserva, ai sensi dell'art. 63 c. 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., di affidare al soggetto risultato aggiudicatario l'espletamento del medesimo servizio per ulteriori tre anni.

Rilevato che la società AON S.p.A., ha manifestato, in seguito a nostra nota n. 33480 del 17/06/2020, la disponibilità a proseguire il servizio di che trattasi alle condizioni attualmente in corso con nota ns. prot. n. 33702 del 18/06/2020 ai sensi dell'art. 3 del capitolato d'oneri (facente parte integrante del contratto n. 20343 di rep. del 19/10/2017).

Dato atto che tale affidamento permetterà anche di predisporre il nuovo capitolato d'appalto.

Evidenziato che il presente provvedimento è finalizzato a garantire la necessaria continuità del servizio in corso;

Dato atto che tale affidamento non comporta oneri a carico dell'Ente in quanto il compenso per lo svolgimento del servizio di brokeraggio sarà corrisposto direttamente dalle Compagnie assicurative nei limiti delle percentuali offerte in sede di gara da parte del broker incaricato, da applicarsi ai vari premi assicurativi (0,001% a carico delle compagnie per la copertura RC AUTO e 3% a carico delle compagnie per tutte le altre coperture ad esclusione della RC AUTO)

Dato atto che le convenzioni stipulate da CONSIP S.p.A., ai sensi dell'art.26 della L. 488/1999 e s.m.i. al momento attive, non comprendono servizi uguali o compatibili con quelli oggetto del presente provvedimento.

Considerato che questo Ente sta predisponendo la documentazione per l'indizione di una nuova gara d'appalto;

Visto l'art. 63 c. 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., che prevede la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per l'affidamento di nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidati all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale dalla medesima amministrazione aggiudicatrice;

Si rende pertanto indispensabile avvalersi della clausola di cui sopra, ovvero dell'affidamento di nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidati alla società AON S.p.A. – Via Ponti Andrea 8/10 – Milano C.F. 10203070155 – P. IVA 11274970158 per un periodo di anni tre (dal 01/09/2020 al 01/09/2023) alle medesime condizioni, nelle more del perfezionamento della nuova gara, in ragione del principio di continuità dell'azione amministrativa e del continuo soddisfacimento del pubblico interesse.

Preso atto dell'esito positivo dei controlli in merito ai requisiti di carattere generale in capo al soggetto affidatario, così come risulta dalla documentazione agli atti dell'Amministrazione;

Atteso che ai fini del presente atto i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento UE n. 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia;

- Dato atto che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt.7 del D.P.R 16/04/2013 n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990;
- Atteso il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013;
- Vista la legge n. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e relativo PTPC;
- Visto il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i. "Testo unico degli Enti Locali";
- Visto il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i. "Codice dei Contratti Pubblici"
- Visto l'art. 9 del D.L. n. 78/2009 convertito con modificazioni nella Legge n. 102/2009;
- Visto il regolamento di Contabilità;
- Rilevato che il presente atto è conforme alle norme in materia secondo quanto previsto dall'art.147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti;

DETERMINA

- 1) di disporre in favore della società AON S.p.A. – Via Ponti Andrea 8/10 – Milano C.F. 10203070155 – P. IVA 11274970158 l'affidamento del "SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO A FAVORE DELLA PROVINCIA DI CUNEO", per un periodo di anni tre (dal 01/09/2020 al 01/09/2023) alle medesime condizioni del contratto in essere (n. 20343 di rep. del 19/10/2017) per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate;
- 2) di riconoscere che ai sensi dell'articolo 63, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento del servizio di che trattasi, ricorrono le condizioni per la definizione del rapporto attraverso una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando.

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE
AFFARI GENERALI
Dott. Fabrizio FRENI**